

**N. 03071/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02430/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2013, proposto da:

Laura Calisi, Maria Cannito, Francesco Cannito, Anna Cannito, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Rosa Ciavarella, Ciro Ciavarella, Saverio Ciavarella, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro D'Egidio, con domicilio eletto presso Ivo Mazzone in Roma, via Sicilia, 253;

nei confronti di

Comune di Rutigliano, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Valente, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; Responsabile pro tempore dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Rutigliano;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01570/2012, resa tra le parti, concernente denuncia di inizio attività per lavori di apertura di un vano di accesso carrabile

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rosa Ciavarella e di Ciro Ciavarella e di Comune di Rutigliano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Nardelli, Pietro D'Egidio e Corrado Morrone su delega dell'avvocato Roberta Valente;

Ritenuto che

in disparte ogni altra considerazione, sembra opportuno mantenere immutato lo stato dei luoghi nelle more della definizione della controversia nel merito;

la domanda cautelare appare perciò, allo stato, fondata;

apprezzate le circostanze, le spese della presente fase possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 2430/2013) e, per l'effetto, sospende

l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Russo, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)